

DONATIO

Non è un autonomo negozio giuridico, bensì una possibile causa dei negozi astratti.

Possiamo avere una donazione

- 1) REALE: posta in essere con *mancipatio*, *in iure cessio*, *traditio*
- 2) OBBLIGATORIA: posta in essere con *stipulatio*
- 3) LIBERATORIA: posta in essere con *acceptilatio* o *pactum de non petendo*

La *lex Cincia*, plebiacito del 204 a.C., vieta le donazioni che superino un certo ammontare, ma non le dichiara nulle e non pone sanzioni per i trasgressori = *lex imperfecta*. Il pretore introduce l'*exceptio legis Cinciae* utilizzabile dal donante quanto l'atto non abbia ancora prodotto tutti i suoi effetti.

SUCCESSIONI

La trasmissione di posizioni giuridiche soggettive attive e/o passive può essere:

1) *Inter vivos*: dipende da un negozio giuridico avente efficacia durante la vita delle parti.

2) *Mortis causa*: dipende dalla morte del titolare delle posizioni giuridiche che si trasmettono.

A) A titolo universale: si subentra, per intero o per una quota, in un complesso unitariamente considerato e non necessariamente definito di posizioni giuridiche trasmissibili.

B) A titolo particolare: si subentra, per intero o per una quota, in singole determinate posizioni giuridiche trasmissibili.

SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE INTER VIVOS

Per *ius civile*: *Adrogatio* e *conventio in manu* (passano solo le posizioni giuridiche attive)

- Per *ius praetorium*: *Bonorum venditio*

SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE MORTIS CAUSA

Successione alla persona del *de cuius* in ogni suo diritto patrimoniale: reale (proprietà, servitù, pegno; non l'usufrutto), crediti ma anche debiti. Il patrimonio del dante causa si fonde con quello dell'avente causa: in caso di *hereditas damnosa* si risponde *ultra vires hereditatis* (Giustiniano introduce il *beneficium inventarii*).

La successione universale *mortis causa* può essere

1. CIVILE: *hereditas*
2. PRETORIA: *bonorum possessio*

SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE

INTER VIVOS: *mancipatio, in iure cessio, traditio*

MORTIS CAUSA: *legati*

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA

La chiamata alla successione *mortis causa*, detta *delatio* = offerta, poteva essere:

A. TESTAMENTARIA (in forza di un valido testamento) o

B. LEGITTIMA (*AB INTESTATO*): sulla base della legge; *intestatus* è colui che è morto senza testamento.

Nemo pro parte intestatus pro parte testatus decedere potest.

B. SUCCESSIONE LEGITTIMA (AB INTESTATO) CIVILE

- 1) *HEREDES SUI*
- 2) *ADGNATUS PROXIMUS*
- 3) *GENTILES*

XII TAVOLE: Si intestatus moritur cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto, si agnatus nec escit, gentiles familiam habento (se qualcuno muore intestato e non ha un erede suo, l'eredità sia attribuita all'agnato prossimo, se non ha agnati, l'eredità sia attribuita ai *gentiles*)

1) *HEREDES SUI*

Persone che erano sottoposte alla potestà, alla *manus* o al *mancipium* di un *pater familias*, che a seguito della morte di quest'ultimo passavano dalla condizione di *alieni iuris* a quella di *sui iuris*.

Sono *heredes sui et necessarii*: diventano automaticamente eredi senza bisogno di un atto di accettazione e senza possibilità di rifiutare. In caso di *hereditas damnosa* il pretore concedeva il *IUS ABSTINENDI*

Vi sono anche gli *heredes necessarii tantum*: schiavi manomessi nel testamento e istituiti eredi.

Succedevano per stirpi, non *per capita*: diritto di rappresentazione.

2) *ADGNATUS PROXIMUS*

Il più vicino tra i collaterali agnati: fratelli e sorelle (compresa la madre *in manu*), zio e nipote.

È un erede volontario, cioè deve accettare (con *cretio* o *pro herede gestio*).

Non è prevista la *successio gradum*: se l'agnato più vicino non vuole accettare, non si chiama l'agnato successivo (ma non si chiamano neppure i *GENTILES*, perché non è prevista neppure la *successio ordinum*).

MADRE-FIGLIO

● Senatoconsulto Tertulliano (sotto Adriano): dispone che la madre con *ius liberorum* possa succedere ai figli maschi.

● Senatoconsulto Orfiziano (178 d.C.): prevede che il figlio possa succedere alla madre.

**SUCCESSIONE LEGITTIMA
(AB INTESTATO) PRETORIA:
BONORUM POSSESSIO SINE TABULA**

4 CLASSI DI SUCCESSIBILI (NON *HEREDES* MA *POSSESSORES* DELL'EREDITA'):

1) *LIBERI*: I figli (*sui* e *emancipati*, questi ultimi, però, solo se figli naturali e previa *COLLATIO*)

2) *LEGITIMI* (gli *heredes legitimi*, ovvero coloro che erano già riconosciuti eredi per il *ius civile*)

3) *COGNATI* (tutti i parenti di sangue sia in linea maschile sia in linea femminile)

4) *VIR ET UXOR* (moglie e marito; ci si riferiva ai matrimoni *sine manu*; in caso contrario la moglie per il *ius civile* diviene *loco filiae* del proprio marito e, quindi, è *libera* per il pretore e *suus heres* per il *ius civile*).

A. SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Il testamento è un negozio unilaterale, *mortis causa*, personalissimo (il testatore deve necessariamente essere titolare non solo della capacità giuridica ma anche di quella d'agire), che può contenere varie disposizioni (legati, manomissioni, nomina di tutore, fedecommessi), ma non può prescindere da un'istituzione di erede: *Heredis institutio est caput et fundamentum totius testamenti*.

TIPI DI TESTAMENTO CIVILE

- 1) *TESTAMENTUM CALATIS COMITIIS*: orale, davanti ai comizi curiati;
- 2) *TESTAMENTUM IN PROCINCTU*: orale, davanti all'esercito schierato;
- 3) *MANCIPATIO FAMILIAE* che diventa poi il *TESTAMENTUM PER AES ET LIBRAM*

TESTAMENTO PRETORIO

BONORUM POSSESSIO SECUNDUM TABULAS = *tabulae* scritte munite di 7 sigilli (*familiae emptor, libripens* e 5 testimoni puberi romani) e della sottoscrizione del testatore. Atto scritto *ad substantiam*

SUCCESSIONE NECESSARIA FORMALE

- *Sui heredes aut instituendi sunt aut exheredandi*

La *praeteritio* di un *suus* comporta l'invalidità totale del testamento: si passa alla successione intestata.

La *praeteritio* dei *ceteri sui* comporta l'invalidità parziale: concorrono all'eredità insieme ai chiamati.

Ai *liberi praeteriti* il pretore concede la *bonorum possessio contra tabulas* nella misura della quota ad ognuno spettante per diritto pretorio intestato.

SUCCESSIONE NECESSARIA MATERIALE

Dal I sec. d.C. *QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTI* (reclamo contro il testamento impietoso) esercitata contro gli eredi testamentari dai parenti più stretti (figli, genitori, fratelli e sorelle del defunto), non beneficiati o non beneficiati in modo adeguato, cioè con la *PORTIO DEBITA*: almeno $\frac{1}{4}$ della quota che sarebbe loro spettata *ab intestato*.

LEGATI

Il legato può essere definito come una **DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA ACCESSORIA, FORMALE**, con cui il testatore conferiva un singolo bene o più singoli beni a un soggetto, a titolo di liberalità.

Nelle XII Tavole si legge: *UTI LEGASSIT SUAE REI ITA IUS ESTO* = come abbia legato le sue cose, così sia legge.

4 *GENERA LEGATORUM*:

- 1) *PER VINDICATIONEM*: effetti reali, il legatario è tutelato con la *rei vindicatio*.
- 2) *PER PRAECEPTIONEM*: effetti reali.
- 3) *PER DAMNATIONEM*: effetti obbligatori; il mancato adempimento della prestazione dovuta da parte dell'erede era sanzionato con l'*actio testamenti* (simile a quella *ex stipulatu*)
- 4) *SINENDI MODO*: effetti obbligatori.

1) Il legato *per vindicationem* è disposto così: *Titio fundum Cornelianum do, lego* (**do e lego** a Tizio il fondo Corneliano)

Al testatore si richiede di essere *dominus ex iure Quiritium* della cosa legata nel momento del testamento e in quello della morte, se la cosa è una *species*; solo nel momento della morte se la cosa è di genere.

2) Il legato *per praeceptionem* seguiva questo schema: **L'erede Tizio prenda prima lo schivo Stico**. Esso serviva ad assegnare un bene determinato ad uno fra più coeredi, il quale lo poteva prendere prima della divisione, aggiungendolo alla sua quota.

3) Il legato *per damnationem* è disposto secondo il seguente schema: *Heres meus Stichum servum meum dare damnas esto* (il mio erede **sia obbligato** a dare il mio schiavo a Stico).

4) Il *legatum sinendi modo* si distingueva da quello *per damnationem* perché obbligava l'erede semplicemente a PERMETTERE al legatario di prendere il bene che ne era oggetto (il mio erede sia obbligato a permettere che Tizio prenda e tenga per sè lo schivo Stico). Potevano esserne oggetto beni di proprietà dell'ereditando o dell'erede, non di un terzo.